

ALLEGATO H TER ⁽¹⁷⁾

PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE E DELL'ACCREDITAMENTO

INDICE

- 1 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale
- 2 – Documentazione necessaria ai fini dell'autorizzazione sanitaria all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale
- 3 – Documentazione necessaria ai fini della modifica dell'autorizzazione
 - 3.1 – Modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali
 - 3.2 – Modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori (spogliatoi, bagni, depositi, sale attesa ecc.) dello stabilimento termale
 - 3.3 – Utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale già riconosciuta per erogazione di cure termali
 - 3.4 – Miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale
 - 3.5 – Utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali
 - 3.6 – Produzione a scopo terapeutico di sali minerali
 - 3.7 – Utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici
 - 3.8 – Imbottigliamento e vendita di acqua termale
- 4 – Procedimento per il rilascio dell'accREDITAMENTO dello stabilimento termale

1 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale

1. I titolari degli stabilimenti termali presentano la domanda di autorizzazione al SUAP del Comune dove è situata la sede dello stabilimento, come previsto dall'articolo 47 *novies* della l.r. 38/2004, allegando la documentazione di cui al successivo paragrafo 2.

2. Il SUAP trasmette entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza la domanda ed i relativi allegati al competente ufficio della Regione Toscana per l'avvio del procedimento amministrativo e all'Azienda USL competente per territorio per l'esecuzione del sopralluogo ispettivo dello stabilimento.

3. L'Azienda USL verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua un sopralluogo ispettivo, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti di cui all'Allegato H *bis*, comprensivo della valutazione dell'esito delle analisi chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche per la ricerca di tutti i parametri previsti dalla normativa vigente, eseguite su campioni di acqua prelevati alla captazione, ovvero alle singole captazioni, ad eventuali serbatoi di accumulo presenti lungo la rete idrica di adduzione ed al punto di utilizzo degli impianti oggetto di autorizzazione sanitaria, esprimendo un parere vincolante.

4. La Regione Toscana al ricevimento dell'istanza da parte del SUAP avvia il procedimento comunicandolo al richiedente tramite il SUAP ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa). Nel caso in cui sia necessario, il procedimento è sospeso in attesa del ricevimento di documentazione integrativa da parte del richiedente. Tale sospensione è comunicata dalla Regione Toscana al richiedente attraverso il SUAP indicando modalità e tempi per la riattivazione e conclusione del procedimento. Il procedimento può essere sospeso solo una volta e per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni; decorso tale periodo il procedimento è archiviato. L'archiviazione è comunicata al richiedente tramite il SUAP.

5. La Regione Toscana al ricevimento di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il parere igienico-sanitario favorevole dell'Azienda USL competente per territorio, adotta il provvedimento di autorizzazione con decreto dirigenziale e lo trasmette al richiedente tramite il SUAP ed all'Az. USL competente per territorio.

6. I titolari di stabilimenti termali che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche degli stabilimenti, variare la tipologia di attività, effettuare miscele della stessa acqua termale provenienti da diverse captazioni o avviare un'attività termale diversa da quella autorizzata, devono inoltrare al SUAP del Comune dove è situata la sede dello stabilimento una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione vigente, per la quale si procede come indicato ai punti da 2 a 5, ed allegando la documentazione di cui al paragrafo 3, ad esclusione delle analisi chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche eseguite su campioni di acqua prelevati alla captazione, ovvero alle singole captazioni, ad eventuali serbatoi di accumulo presenti lungo la rete idrica di adduzione ed al punto di utilizzo degli impianti, che possono essere eventualmente richieste dall'Az. USL sulla base della tipologia di aggiornamento dell'autorizzazione.

2 – Documentazione necessaria ai fini dell'autorizzazione sanitaria all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale

1. Nella domanda di autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di uno stabilimento termale, il richiedente dichiara:

a. i dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa (cognome e nome, sesso, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, residenza, e-mail);

b. i dati dell'impresa (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A., indirizzo sede

legale, iscrizione al Registro Imprese CCIAA, e-mail, posta certificata);

- c. gli estremi dell'atto di concessione o sub-concessione mineraria o di altro titolo per l'utilizzazione dell'acqua minerale (eventuale contratto di somministrazione stipulato tra il titolare della concessione e il soggetto che la utilizza);
- d. il nome e l'indirizzo della sede dello stabilimento termale;
- e. il periodo di esercizio dell'attività (annuale o stagionale); in caso di attività stagionale occorre la specificazione del periodo di apertura;
- f. le cure termali che si intendono effettuare presso lo stabilimento ai sensi del provvedimento ministeriale di riconoscimento delle acque termali;
- g. nome e provenienza di ogni singola acqua termale utilizzata per ciascuna delle attività termali.

2. Oltre alla dichiarazione di cui al punto 1, il richiedente allega i documenti di seguito indicati in relazione alla specifica tipologia di utilizzazione:

- a. relazione tecnica, corredata da disegni in scala non inferiore 1:100, di cui all'art. 15 IV.A.4 del regio decreto 28 settembre 1919 n° 1924 (Regolamento per l'esecuzione del Capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini), firmata dal richiedente e da un ingegnere in merito alle caratteristiche strutturali ed impiantistiche dello stabilimento termale con particolare riferimento a:

a1) opere di captazione delle acque termali;

a2) eventuali serbatoi di accumulo presenti lungo la rete idrica di adduzione;

a3) apparecchi di sollevamento meccanico eventualmente presenti;

a4) condutture;

a5) punti di prelievo per il campionamento dell'acqua;

a6) scarichi

a7) strutture di erogazione delle cure termali, con indicazione dei locali accessori (ambulatori, spogliatoi, servizi igienici, depositi, ripostigli, magazzini ecc.);

- b. copia dei certificati di analisi chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939 n° 1858 (Disposizioni concernenti le acque minerali) e successive integrazioni su quattro campioni stagionali di acqua prelevati alla captazione nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento delle acque termali, corredate dai relativi verbali di prelievamento redatti dall'Azienda USL competente per territorio;

- c. regolamento sanitario, redatto dal Direttore Sanitario incaricato di vigilare sull'utilizzo delle acque termali e l'esercizio dello stabilimento termale, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del r.d. 28 settembre 1919 n. 1924 e dal paragrafo VII del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 (Istruzioni per l'utilizzazione e il consumo delle acque minerali), corredato dal parere dell'Azienda USL competente per territorio, dal quale si evincano:

d1) tempi e modalità di utilizzo delle strutture termali da parte della clientela dello stabilimento;

d2) modalità di alimentazione degli impianti;

d3) modalità e tempi di pulizia degli impianti.

- d. dichiarazione del professionista che assume la Direzione Sanitaria dello stabilimento; tale dichiarazione deve essere controfirmata, per accettazione, dal richiedente e corredata da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) da parte del professionista riguardo alla laurea e all'abilitazione professionale come previsto dall'art. 15 del r.d. 28 settembre 1919 n° 1924;

- e. estremi del provvedimento ministeriale di riconoscimento delle acque termali utilizzate nello stabilimento, ed elenco delle proprietà terapeutiche riconosciute alle acque medesime e delle corrispondenti cure termali;
 - f. procedure di autocontrollo redatte ai sensi dell'art. 47 quinquies della l.r. 38/2004.
3. Oltre a quanto già previsto nei precedenti punti 1 e 2 il richiedente mette a disposizione dell'Azienda USL la seguente documentazione ove richiesta ai sensi della normativa vigente:
- a. dichiarazione sostitutiva di conformità ai regolamenti urbanistici, edilizi, alle normative igienico sanitarie e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di valutazione dell'impatto acustico e prevenzione incendi resa ai sensi del DPR 445/2000;
 - b. estremi degli atti riguardanti l'autorizzazione all'emissione in atmosfera, se necessaria, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue, ai sensi del d.lgs. 152/2006 o l'Autorizzazione Unica Ambientale;
 - c. relazione sulla gestione dei rifiuti..

3 – Documentazione necessaria ai fini della modifica dell'autorizzazione

1. Nella domanda di autorizzazione per le modifiche a quanto già autorizzato presso uno stabilimento termale, il richiedente dichiara:

- a) i dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa (cognome e nome, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, sesso, residenza, e-mail);
- b) dati dell'impresa (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A., indirizzo sede legale, iscrizione al Registro Imprese CCIAA, e-mail, posta certificata);
- c) il nome e l'indirizzo della sede dello stabilimento termale;

2. Oltre alla dichiarazione di cui al punto 1, il richiedente allega i documenti di seguito indicati in relazione alla specifica tipologia di variazione.

3.1 – Modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali

- a. relazione tecnica, corredata da disegni in scala non inferiore 1:100, di cui all'articolo 15 IV.A.4 del r.d. 1924/1919, firmata dal richiedente e da un ingegnere in merito alle caratteristiche strutturali ed impiantistiche degli impianti/strutture dello stabilimento termale modificate e/o aggiunte;
- b. regolamento sanitario aggiornato;

3.2 – Modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori (spogliatoi, bagni, depositi, sale attesa ecc.) dello stabilimento termale

- a. relazione tecnica, corredata da disegni in scala non inferiore 1:100, di cui all'art. 15 IV.A.4 del r.d. 1924/1919, firmata dal richiedente e da un ingegnere in merito alle caratteristiche strutturali dei locali oggetto di modifica;
- b. regolamento sanitario aggiornato;

3.3 – Utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale già riconosciuta per erogazione di cure termali

- a. relazione tecnica, corredata da disegni in scala non inferiore 1:100, di cui all'art. 15 IV.A.4 del r.d. 1924/1919, firmata dal richiedente e da un ingegnere in merito alle caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle opere di captazione delle acque termali, degli eventuali serbatoi di accumulo presenti lungo la rete idrica di adduzione, degli

apparecchi di sollevamento meccanico eventualmente presenti, delle condutture e dei punti di prelievo per il campionamento dell'acqua;

- b. estremi del provvedimento ministeriale di riconoscimento delle acque termali utilizzate nello stabilimento, ed elenco delle proprietà terapeutiche riconosciute alle acque medesime e delle corrispondente cure termali;
- c. copia dei certificati di analisi chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche eseguite dai laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939 n° 1865 e successive integrazioni su quattro campioni stagionali di acqua prelevata alla nuova captazione con i relativi verbali di prelievo e la relazione tecnica finale nella quale si dichiara l'appartenenza dell'acqua emunta dalla nuova captazione allo stesso giacimento di acqua termale già riconosciuto e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell'acqua termale già riconosciuta dal Ministero della Salute;
- d. relazione idrogeologica che attesti l'appartenenza dell'acqua emunta dalla nuova captazione al giacimento di acqua termale già riconosciuto dal Ministero della Salute e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell'acqua termale già riconosciuta dal Ministero della Salute;
- e. regolamento sanitario aggiornato.

3.4 – Miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale

- a. relazione tecnica, corredata da disegni in scala non inferiore 1:100, di cui all'art. 15 IV.A.4 del R.D. 28 settembre 1919 n° 1924, firmata dal richiedente e da un ingegnere in merito alle caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle opere di captazione delle acque termali, degli eventuali serbatoi di accumulo presente lungo la rete idrica di adduzione, degli apparecchi di sollevamento meccanico eventualmente presenti, delle condutture e dei punti di prelievo per il campionamento dell'acqua;
- b. relazione idrogeologica che attesti l'appartenenza dell'acqua emunta dalla nuova captazione allo stesso giacimento di acqua termale già riconosciuto e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell'acqua termale già riconosciuta dal Ministero della Salute;
- c. copia dei certificati di analisi chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche eseguite dai laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939 n° 1865 e successive integrazioni su quattro campioni stagionali di acqua prelevata alla nuova captazione con i relativi verbali di prelievo e la relazione tecnica finale nella quale si dichiara l'appartenenza dell'acqua emunta dalla nuova captazione allo stesso giacimento di acqua termale già riconosciuto e la corrispondenza dei parametri chimici e chimico-fisici dell'acqua emunta dalla nuova captazione con quelli dell'acqua termale già riconosciuta dal Ministero della Salute;
- d. regolamento sanitario aggiornato.

3.5 – Utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali

- a. relazione tecnica, corredata da disegni in scala non inferiore 1:100, di cui all'art. 15 IV.A.4 del R.D. 28 settembre 1919 n° 1924, firmata dal richiedente e da un ingegnere in merito alle caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle opere di captazione delle acque termali, degli eventuali serbatoi di accumulo presente lungo la rete idrica di adduzione, degli apparecchi di sollevamento meccanico eventualmente presenti, delle condutture e dei punti di prelievo per il campionamento dell'acqua;
- b. copia dei certificati di analisi chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche eseguite dai laboratori di cui al decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939 n° 1858 e successive integrazioni su quattro campioni stagionali di acqua prelevati alla captazione corredate dai relativi verbali di prelievo redatti dall'Azienda USL competente per territorio;
- c. regolamento sanitario aggiornato;

- d. estremi del provvedimento ministeriale di riconoscimento delle acque termali utilizzate nello stabilimento, ed elenco delle proprietà terapeutiche riconosciute alle acque medesime e delle corrispondenti cure termali.

3.6 – Produzione a scopo terapeutico di sali minerali

- a. relazione tecnica, corredata da disegni in scala non inferiore 1:100, di cui all'art. 15 IV.A.4 del R.D. 1924/1919, firmata dal richiedente e da un ingegnere in merito alle caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle opere di captazione delle acque termali, degli eventuali serbatoi di accumulo presenti lungo la rete idrica di adduzione, degli apparecchi di sollevamento meccanico eventualmente presenti, delle condutture e dei punti di prelievo per il campionamento dell'acqua e degli impianti di produzione dei Sali minerali;
- b. regolamento sanitario aggiornato.

3.7 – Utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici

a) Cosmetici preparati presso lo stabilimento termale:

a1) relazione tecnica, corredata da disegni in scala non inferiore 1:100, di cui all'art. 15 IV.A.4 del r.d. 1924/1919, firmata dal richiedente e da un ingegnere in merito alle caratteristiche strutturali ed impiantistiche delle opere di captazione delle acque termali, degli eventuali serbatoi di accumulo presente lungo la rete idrica di adduzione, degli apparecchi di sollevamento meccanico eventualmente presenti, delle condutture e dei punti di prelievo per il campionamento dell'acqua e degli impianti di produzione dei cosmetici

b) Cosmetici preparati in uno stabilimento diverso dallo stabilimento termale:

b1) relazione sul sistema di accumulo e trasporto dell'acqua termale destinata alla preparazione dei cosmetici;

b2) identificazione della tipologia dei cosmetici preparati;

b3) regolamento sanitario aggiornato

3.8 – Imbottigliamento e vendita di acqua termale

Documentazione indicata nel paragrafo 4A dell'allegato G del D.P.G.R. 11/R/2009

4 – Procedimento per il rilascio dell'accreditamento dello stabilimento termale

1. I titolari degli stabilimenti termali autorizzati presentano la domanda di accreditamento al Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali, come previsto dall'articolo 47 *terdecies* della l.r. 38/2004, allegando la documentazione di cui al successivo punto 6.

4. Il Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali al ricevimento dell'istanza avvia il procedimento comunicandolo al richiedente. Nel caso in cui sia necessario, il procedimento è sospeso in attesa del ricevimento di documentazione integrativa da parte del richiedente. Tale sospensione è comunicata dalla Regione Toscana al richiedente indicando modalità e tempi per la riattivazione e conclusione del procedimento. Il procedimento può essere sospeso solo una volta e per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni; decorso tale periodo il procedimento è archiviato. L'archiviazione è comunicata al richiedente.

2. Il Settore della Giunta regionale competente in materia di acque termali trasmette entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'istanza la domanda ed i relativi allegati all'Azienda USL competente per territorio per l'esecuzione del sopralluogo presso lo stabilimento finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'Allegato H *quater*.

3. L'Azienda USL verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua un sopralluogo ispettivo, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti di cui all'Allegato H *quater*, esprimendo un parere vincolante.

5. La Regione Toscana al ricevimento di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il parere igienico-sanitario favorevole dell'Azienda USL competente per territorio, adotta il

provvedimento di attribuzione dell'accREDITamento con decreto dirigenziale e lo trasmette al richiedente ed all'Az. USL competente per territorio.

6. La documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dell'accREDITamento dello stabilimento termale è di seguito indicato:

6.1 domanda di accREDITamento contenente i seguenti dati:

- a. i dati anagrafici del legale rappresentante dell'impresa (cognome e nome, sesso, codice fiscale, luogo di nascita, data di nascita, cittadinanza, residenza, e-mail);
- b. i dati dell'impresa (denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita I.V.A., indirizzo sede legale, iscrizione al Registro Imprese CCIAA, e-mail, posta certificata);
- c. il nome e l'indirizzo della sede dello stabilimento termale;
- d. gli estremi dell'atto di autorizzazione sanitaria;
- e. il periodo di esercizio dell'attività (annuale o stagionale); in caso di attività stagionale occorre la specificazione del periodo di apertura;
- f. le cure termali erogate presso lo stabilimento termale per le quali si chiede l'accREDITamento;

6.2 dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante dello stabilimento termale, attestante il possesso dei requisiti di accREDITamento generali e specifici relativi a determinati cicli di cura termale di cui all'Allegato H *quater*

Note

17. Allegato inserito con d.p.g.r. 22 marzo 2019, n. 14/R, art. 7.